



ESENZIONE PARZIALE PER UNITÀ DI TRASPORTO

L'**esenzione parziale** è prevista in ADR 1.1.3.6.

Essa riguarda i trasporti di determinate materie pericolose fino alla quantità massima prevista dall'ADR e si riferisce esclusivamente al trasporto in colli.

Si ha esenzione parziale dall'applicazione della disciplina ADR quando le merci sono trasportate in quantità limitate per unità di trasporto ossia quando il quantitativo trasportato **per ogni unità di trasporto non supera i limiti** indicati per le varie sostanze nell'apposita tabella di 1.1.3.6 dell'ADR.

L' esenzione è definita parziale in quanto alcune disposizioni ADR **vanno comunque sempre rispettate** indipendentemente dalla quantità trasportata.

Limiti quantitativi dell' esenzione parziale

Per questo tipo di esenzione le merci pericolose sono suddivise in 5 **categorie di trasporto** a ciascuna delle quali è attribuito un **limite per la quantità massima trasportabile in parziale esenzione ADR** fondamentale a questo riguardo è la colonna 15 della tabella nominativa ADR dove è presente per ogni sostanza, due dati: il primo costituito da una cifra che può andare da 0 a 4 (categoria Esenzione), il secondo costituito da una sigla letterale che indica le restrizioni in galleria, per l'esenzione ci interessa il primo dato che indica la categoria di trasporto della sostanza col seguente significato:

- categoria **0**: quantità massima 0, il che significa che delle merci appartenenti a questa categoria di trasporto non si può trasportare nessun quantitativo in esenzione ADR ovvero che, qualunque sia il quantitativo trasportato, si devono sempre applicare tutte le norme ADR;
- categoria **1**: quantità massima 20, il che significa che fino a 20 kg (o 20 litri nel caso di sostanze liquide) il trasporto può avvenire senza il rispetto di alcuna norma ADR; oltre quel limite vanno invece applicate tutte le disposizioni ADR;
- categoria **2**: masse massime trasportabili di 333 kg (o litri);
- categoria **3**: masse massime trasportabili di 1.000 kg (o litri);
- categoria **4**: massa massima illimitata, nel senso che il trasporto delle merci gode della parziale esenzione ADR qualunque sia il quantitativo trasportato.

Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto sostanze di categoria 0 restano assegnati a questa stessa categoria; tutti gli altri sono assegnati alla **categoria 4**.

La quantità massima per unità di trasporto va intesa secondo i seguenti criteri:

- per gli **oggetti**, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati dall'ADR, la quantità totale di merci pericolose contenute all'interno in kg o in litri, secondo il caso);
- per le **materie solide**, i **gas liquefatti**, i **gas liquefatti refrigerati** e i **gas disciolti**, la massa netta in kg;
- per le **materie liquide**, la quantità totale di merci contenute in litri;
- per i **gas compressi**, **gas adsorbiti** e **prodotti chimici sotto pressione**, la capacità in acqua del recipiente in litri.

L' esenzione per trasporti in quantità limitate ha carattere parziale perchè si applicano solo alcune prescrizioni:

•Non sono obbligatori:

- pannelli di pericolo e cartelli di rischio su veicoli, container e cisterne;
- istruzioni scritte al conducente;
- equipaggiamento normale;
- estintori aggiuntivi oltre quello obbligatorio da 2 kg;



Studio Consulenza ADR

- certificato di formazione professionale del conducente, pertanto il conducente può non avere conseguito il certificato di formazione professionale ADR;
- disposizioni sui veicoli per trasporto di colli eccetto V5 e V8;
- documento di identificazione dei membri d'equipaggio;
- norme su carico e scarico in luoghi pubblici;
- trasporto passeggeri;
- tenuta a bordo del certificato di approvazione (se previsto) dei veicoli;
- prescrizioni sulla costruzione e approvazione di determinati veicoli;
- prescrizioni dettate da ADR 1.10 sulla sicurezza (*security*) dei trasporti di sostanze ad alto rischio salvo i nn. ONU elencati al 1° trattino di ADR 1.1.3.6.2;
- restrizioni nel transito delle gallerie.

È invece sempre obbligatorio:

- documento di trasporto, nel quale vanno indicati per ciascuna categoria di trasporto la quantità totale di merce ed il valore calcolato secondo i coefficienti di ADR 1.1.3.6.4; non è prevista la tenuta a bordo di copia di eventuali accordi in deroga;
- almeno un estintore da 2 kg in polvere
- formazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose;
- sorveglianza dei veicoli (ADR 8.4), quando in colonna 19 figurano i codici S1, S4, S5, S14÷21 e S24 e si trasportano quantitativi superiori a quelli indicati da detti codici elencati in ADR 8.5;
- dispositivo di illuminazione portatile ;
- marcature ed etichette dei colli: pertanto ciascun collo deve portare la/le etichetta/e di pericolo e il n. ONU del tipo di merce;
- osservanza del divieto di carico misto;
- osservanza delle disposizioni sulla movimentazione: divieto di scarico in presenza di elementi che potrebbero comprometterne la sicurezza ,divieto di apertura dei colli, divieto di fumare;
- osservanza delle disposizioni su operazioni di trasporto: si applicano tutte le prescrizioni della colonna n. 18 salvo la CV1;.

Nel caso in cui, per un trasporto in colli, si applichi l'**esenzione parziale** di ADR 1.1.3.6, nel documento di trasporto vanno indicati:

- **quantità totale** di merce,
- **valore calcolato** secondo i coefficienti di ADR 1.1.3.6.4 (corrispondente al valore numerico della quantità di merce moltiplicato per il coefficiente corrispondente alla categoria di trasporto, pari a: 50 per cat. 1, 3 per cat. 2, 1 per cat. 3),
per **ciascuna categoria di trasporto**

Ad esempio, per un carico con'esenzione parziale ai sensi di 1.1.3.6, costituito da 100 litri di aria compressa (1002 Aria compressa, 2.2), 200 litri di gasolio (1202 Gasolio, 3, III) entrambi appartenenti alla categoria di trasporto (categoria 3), e di 200 l di benzina (1203 Benzina, 3, II) appartenente alla categoria di trasporto (categoria 2), nel documento di trasporto andranno riportati i seguenti dati:

Cat. trasp.	Merce	Quant. tot.	Valore calcolato
Categoria 3	UN 1002, UN 1202	300 l	300
Categoria 2	UN 1203	200 l	600

VALIANI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via del Trebbio Nord n°49 • 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
Tel. 0571 38891 r.a. • Fax 0571 3889315 • E-mail: consulente.adr@gruppovaliani.it • www.gruppovaliani.it
Iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° 117675 • Capitale Sociale € 52.000,00 • Cod. Fiscale e P. Iva 01357590502



Studio Consulenza ADR

In generale, per **mezzi di contenimento vuoti non ripuliti**, contenenti residui di merci pericolose (diverse dalla classe 7), i termini "VUOTO, NON RIPULITO" o "RESIDUO, CONTENUTO ANTECEDENTE" devono essere indicati prima o dopo la descrizione di merci pericolose prescritta al 5.4.1.1.1 dal a) al d) e k). Ad esempio:

"UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, (D/E), VUOTO, NON RIPULITO", oppure

"RESIDUO, CONTENUTO ANTECEDENTE: UN 1230, METANOLO, 3 (6.1), II, (D/E)".

per **imballaggi vuoti non ripuliti**, inclusi recipienti per gas di meno di 1.000 litri, contenenti residui di merci pericolose (diverse dalla classe 7) deve essere usata la descrizione RECIPIENTE VUOTO, GIR (o IBC) VUOTO, ecc. seguita dall'informazione sull'ultima merce contenuta. Es. "IMBALLAGGIO VUOTO, 6.1 [3]", o solo dalla cifra "2" se l'ultima merce era di classe 2.

Il documento di trasporto per le merci pericolose dei recipienti vuoti non ripuliti diversi dalla classe 7, che ritornano dallo speditore, può essere lo stesso documento utilizzato per l'andata.

In questo caso deve contenere la frase "ritorno a vuoto, non ripulito" e i quantitativi di prodotto devono essere barrati.

Valiani Veicoli Industriali S.r.l.
Dott. Alessandro Valiani

VALIANI VEICOLI INDUSTRIALI S.r.l.

Sede Legale e Operativa: Via del Trebbio Nord n°49 • 56029 Santa Croce sull'Arno (PI)

Tel. 0571 38891 r.a. • Fax 0571 3889315 • E-mail: consulente.adr@gruppovaliani.it • www.gruppovaliani.it

Iscritta al registro delle imprese di Pisa, n° 117675 • Capitale Sociale € 52.000,00 • Cod. Fiscale e P. Iva 01357590502